



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI APPARATI RETE DATI PER LE ESIGENZE DELL'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CAPITOLATO TECNICO DEL SERVIZIO

CPV: 50330000-7

Le presenti condizioni particolari si compongono delle seguenti sezioni:

- a) specifiche tecniche del servizio;
- b) ulteriori condizioni contrattuali.

Sezione a) Specifiche tecniche

1. OGGETTO

La presente iniziativa ha per oggetto il servizio di manutenzione hardware e software di apparati Switch e Router di marca HPE-Aruba e Cisco che operano sulla rete dati presso le varie sedi dell'Università di Bologna, al fine di risolvere malfunzionamenti che dovessero presentarsi.

È richiesto inoltre un supporto operativo per risoluzioni problematiche nei confronti di sistemi di sicurezza Fortinet.

La gestione della rete dati dell'Università è in carico all'Area Sistemi e Servizi Informatici – CESIA, che si occupa della progettazione, gestione e manutenzione, coordinando le attività necessarie.

Per l'espletamento del servizio in oggetto, l'azienda si relazionerà principalmente con i referenti tecnici del CESIA - Settore Reti e Sicurezza.

Sono parte integrante del servizio:

- la fornitura e sostituzione di parti di ricambio, gli aggiornamenti software sia minor che major release che dovessero essere rilasciati durante il periodo di validità del contratto di manutenzione;
- le eventuali licenze software necessarie per lo svolgimento del servizio.

2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede, a carico del fornitore, le seguenti attività:

- Presa in carico della chiamata.
- Intervento on site per analisi e risoluzione del guasto o in alternativa, quando possibile tramite referente tecnico locale dell'Università, presa visione delle evidenze di malfunzionamento tramite comunicazione di log e test funzionali.
- Fornitura e sostituzione on site di apparati o di loro moduli.
- Approvvigionamento e installazione dell'ultima versione del firmware rilasciata e consigliata dal produttore.
- Riconfigurazione software delle apparecchiature riparate o sostituite (p.e.: indirizzi tcp/ip parametri SNMP, parametri e criteri di bridging e/o di routing ...), a seguito comunicazione in forma elettronica della configurazione esistente sull'apparecchiatura guasta.

AREA SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI - CESIA – SETTORE RETI E SICUREZZA

Viale Filopanti, 3 | 40126 Bologna | Italia | scriviunibo@pec.unibo.it



- Non è previsto un servizio di presidio o monitoraggio remoto degli apparati da parte del fornitore

2.2 Procedure operative

Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle seguenti procedure operative.

2.2.1 Attivazione degli interventi di assistenza

Gli interventi di assistenza verranno richiesti tramite telefono, mail o apposito servizio web predisposto dall'Impresa, ai riferimenti del servizio tecnico che l'Impresa avrà indicato in fase di startup del servizio.

L'intervento parte dall'avvio della procedura di richiesta di assistenza, che sarà registrata sul rapporto di chiamata o di intervento.

Nell'ambito dell'attività on site, dal personale del CESIA verranno fornite indicazioni sull'ubicazione delle apparecchiature che presentano problemi e i riferimenti tecnici in loco a cui fare riferimento per gli accessi ai locali in cui tali apparecchiature sono installate.

2.2.2 Chiusura degli interventi di assistenza

Ogni intervento dovrà essere chiuso mediante compilazione di un rapporto di intervento che dovrà contenere tutte le informazioni utili a documentarlo: data e ora della chiamata, dell'inizio e termine dell'intervento, natura del guasto, operazioni eseguite, numero di serie dell'apparato e nel caso di sostituzione quello del nuovo installato.

La chiusura dell'intervento sarà effettiva solo dopo verifica ripristino funzionalità anche da remoto, da parte di un tecnico del CESIA.

Il rapporto d'intervento dovrà essere sottoscritto dal tecnico dell'Impresa e da un tecnico del CESIA o suo incaricato locale.

2.3 Caratteristiche del servizio

2.3.1 Copertura "eventi eccezionali"

Il servizio dovrà coprire anche malfunzionamenti determinati da eventi atmosferici eccezionali (es. caduta di fulmini e allagamenti).

2.3.2 Sostituzione di apparati

Qualora non fosse possibile ripristinare la funzionalità di un'apparecchiatura entro il termine ultimo previsto per la risoluzione del guasto, l'Impresa si impegna ad installare entro questo termine un'apparecchiatura sostitutiva della stessa marca e modello di quella guasta.

Nel caso l'apparato guasto o le necessarie parti di ricambio risultassero documentatamente fuori produzione e non fossero più reperibili sul mercato, dietro preventivo assenso del CESIA potrà essere sostituito in modo permanentemente con altro, di marca o modello diverso ma con identiche o superiori caratteristiche. Per motivi legati alle piattaforme di gestione e formazione del personale interno, le marche autorizzate per la sostituzione, devono ricadere tra quelle degli apparati in manutenzione.



2.3.3 Qualità dei materiali ed esecuzione

L'Impresa assicura l'utilizzo delle migliori parti di ricambio reperibili sul mercato e le migliori prescrizioni tecniche al fine di eseguire il servizio richiesto a regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le normative tecniche e le condizioni espresse nel presente capitolato.

I materiali impiegati e le operazioni di ripristino svolte, devono inoltre essere pienamente conformi a quanto previsto dai produttori, in modo da non compromettere le eventuali attività di manutenzione successive.

2.3.4 Aggiornamento del firmware

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno poter prevedere, a carico del fornitore, l'approvvigionamento e l'installazione dell'ultima release del firmware consigliata dalla casa costruttrice nel caso in cui sia liberamente disponibile o nel caso in cui sia presente un contratto di manutenzione che lo permetta.

2.3.5 Condizioni particolari del Servizio per apparati di marca Cisco

Per quegli apparati per cui è attivabile un contratto di manutenzione ufficiale con Cisco, il fornitore dovrà attivarlo, entro 10 giorni dall'avvio del servizio, a garanzia della disponibilità di parti di ricambio originali e degli aggiornamenti software.

Onde evitare forniture di licenze software non autorizzate, la Stazione Appaltante, potrà richiedere preventivamente opportune verifiche per documentarne l'origine, ciò affinché siano confermate dal Costruttore stesso le necessarie certificazioni sulla genuinità, provenienza e garanzia.

2.3.6 Condizioni particolari del Servizio per apparati di marca HP

Nel caso delle famiglie di apparati di tale marca, per diversi modelli è prevista una garanzia base del produttore per la sostituzione hardware a vita e l'ottenimento del firmware. Per alcuni prodotti occorre invece sottoscrivere, entro 10 giorni dall'avvio del servizio, un contratto di manutenzione per la sostituzione dell'hardware da parte della casa madre (per es. modelli HPE 7500): per tali apparati chiediamo siano sottoscritti i contratti opportuni, se ancora con possibilità di rinnovo.

2.3.7 Condizioni particolari del Servizio per apparati di marca Fortinet

Gli apparati di marca Fortinet trattati in questo contesto sono della tipologia firewall Fortigate, per i quali l'Università ha stipulato autonomamente dei contratti di manutenzione hardware/software. Il servizio che si richiede consiste nel supporto tecnico per operazioni di verifica di malfunzionamenti ed il supporto operativo per l'eventuale sostituzione di apparati guasti tramite hardware fornito dal CESIA.

Gli apparati Fortinet sono numericamente circa 60, di vari modelli (da 60E a 1000D), installati presso le sedi di Ateneo come gli altri apparati e con sistemi operativi FortiOS ver.7.x.

2.4 Competenze del personale

Il personale addetto alla manutenzione dovrà possedere le competenze necessarie per eseguire in maniera autonoma le operazioni di hardware e software sopradescritte ed avrà diritto al libero accesso alle apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione nel momento in cui si richiederà l'intervento concordato con i tecnici del CESIA.



2.5 Disponibilità del Servizio

Il Servizio dovrà essere erogato nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 18:00.

2.6 Qualità del Servizio (SLA)

Il servizio dovrà rispettare i seguenti livelli di qualità (SLA) determinati dalla priorità del problema riscontrato:

- Priorità Bloccante, caso in cui il guasto sta producendo disservizi diffusi alle utenze collegate all'apparato
- Priorità Normale, caso in cui al momento della segnalazione, il guasto non comporta disservizi evidenti all'utenza (per es. problemi ad una ventola di raffreddamento, problemi ad un alimentatore con ridondanza)

Priorità	INDICATORE/SIGNIFICATO	LIVELLO DI SERVIZIO
Bloccante	Intervento: tempo che intercorre dalla segnalazione del guasto all'intervento on site	max 4 ore lavorative dal momento della richiesta
Bloccante	Risoluzione: tempo che intercorre dalla segnalazione del guasto al ripristino.	max 8 ore lavorative dal momento della richiesta
Normale	Intervento: tempo che intercorre dalla segnalazione del guasto all'intervento on site	max 12 ore lavorative dal momento della richiesta
Normale	Risoluzione: tempo che intercorre dalla segnalazione del guasto al ripristino.	max 24 ore ore lavorative dal momento della richiesta

Nel caso di apparati di marca Fortinet, i tempi di intervento e risoluzione (SLA) dipenderanno dalla disponibilità del materiale fornito dal CESIA.

2.7 Consistenza e dislocazione degli apparati

In questa sezione vengono descritte le consistenze e caratteristiche delle apparecchiature da mantenere.

2.7.1 Consistenza ad avvio del servizio

Ad avvio del servizio la consistenza del parco degli apparati corrisponde a quanto descritto nei files Excel "Apparati Cisco" e "Apparati HP" allegati del capitolato e presenti nei documenti della gara. In tali allegati sono indicati degli apparati in magazzino: tali apparati sono previsti per le sostituzioni periodiche per obsolescenza di quelli attivi.

2.7.2 Variazione della consistenza iniziale

Tenuto conto dei piani di aggiornamento tecnologico del parco installato, nel corso del contratto verranno dismessi diversi apparati.

In tali tabelle sono anche indicate le date di decorrenza del servizio di alcuni apparati che al momento presentano un contratto di assistenza già attivo.



La consistenza numerica del parco potrà modificarsi, in aumento o diminuzione, per non oltre il 5%.

2.7.3 Dislocazione degli apparati

Gli apparati sono dislocati nelle sedi dell'Università, con distribuzione geografica sul territorio della Regione Emilia Romagna e come unica eccezione presso la sede di Fano (PU). Nei file allegati sono indicate le gran parti delle sedi in cui sono installati tali apparati. Al momento dell'attivazione di una chiamata in assistenza, verrà indicata l'esatta ubicazione dell'apparato coinvolto.

2.8 Stato delle garanzie

Le apparecchiature, in ragione della loro vetustà, in parte non sono più coperte da contratti di assistenza del produttore. In molti casi presentano comunque una copertura in garanzia di base.

2.8.1 Caso apparati HPE Aruba

Molti modelli apparati di tale produttore presentano una forma di garanzia base a vita. Nell'elenco risultano presenti anche apparati HPE Aruba per cui è stato attivato in fase di primo acquisto un contratto di supporto con assistenza on-site: in questi casi il servizio oggetto della presente gara si considererà attivo alla scadenza di tale assistenza. L'eventuale verifica delle garanzie base HPE su tali apparati può essere fatta a cura del fornitore, utilizzando l'apposito servizio sul sito del produttore, sulla base del serial number dell'apparato.

2.8.2 Caso apparati CISCO

Gli apparati attivi oggetto del servizio ci risultano tutti ancora all'interno del periodo di supporto ufficiale del produttore, per cui per una corretta gestione delle parti di ricambio e degli aggiornamenti software si richiede da parte dell'aggiudicatario l'attivazione di un contratto di supporto ufficiale con Cisco. Per diversi apparati sono già attivi dei contratti di supporto, per cui il servizio dovrà essere erogato solo dopo la scadenza di tali contratti, come indicato nei documenti allegati.

Sezione b): ulteriori condizioni contrattuali

3. DECORRENZA E DURATA

Il contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto e/o dall'avvio del servizio comunicato dal referente tecnico.

4. IMPORTO

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il **valore complessivo massimo stimato del contratto** sarà pari a € 220.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 268.400,00. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio.

L'eventuale variazione della consistenza del parco apparati, di cui al precedente punto 2.7.2, non determina alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ateneo rispetto al valore offerto in gara.



5. REGOLARE ESECUZIONE

La verifica di regolare esecuzione ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

6. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L'Appaltatore si impegna altresì a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Università debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con RUP. L'Appaltatore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell'Università continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; l'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento>.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Appaltatore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

L'appaltatore che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegna, ai sensi dei commi 3 e 3 bis, art. 47, L.108/2021, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto:

- a) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;
- b) la dichiarazione di regolarità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, comma. 3bis del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021).

Le relazioni di cui sopra, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna provvede al pagamento a mezzo ordinativo di pagamento esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere. Le fatture potranno essere emesse esclusivamente a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità/regolare esecuzione e avranno cadenza bimestrale posticipata.

Il pagamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2002 s.m.i., avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.

La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del D. Lgs. 36/2023 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'art.120 comma 12 D. lgs 36/2023, determina la sospensione del termine di pagamento nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Area Sistemi e Servizi Informatici CESIA - P. I. 01131710376 - C.F 80007010376 Viale Filopanti, 3 Bologna e dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.



Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:

- codice IPA (codice univoco ufficio): OAHLWA;
- il CIG;
- il numero GARA ASP.

L'Appaltatore, inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti dell'Agenzia Riscossione trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.

Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), n. 2) e 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023, relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applicano le disposizioni in esso contenute.

8. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 D.lgs 36/2023, una garanzia definitiva pari al 5% del valore del contratto.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore.

La durata della garanzia è pari alla durata contrattuale e verrà svincolata allo scadere del contratto, su richiesta dell'Appaltatore.

9. PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- in caso di indisponibilità del supporto telefonico e da remoto (mail o apposito servizio web), l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni mancata risposta fino ad un massimo di 3 giorni di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari all' 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al giorno di ripristino del servizio;
- per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche previste dagli SLA per gli indicatori "Intervento" e "Risoluzioni", come meglio descritti al precedente punto 2.6, l'Università



potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 24 ore lavorative di mancato servizio, decorsi i quali l'Università potrà applicare una penale pari al 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le ore fino al giorno di ripristino del servizio;

- per ogni giorno di ritardo rispetto all'attivazione dei contratti con le case madri (per apparati di marca Cisco e HP di cui ai punti 2.3.5 e 2.3.6) l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni delle presenti condizioni contrattuali l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <https://www.unibo.it/it/ateneo/gare-appalto-e-vendita/obblighi-di-comportamento>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- in caso di mancata produzione nei termini previsti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al punto 6 Obblighi dell'appaltatore del presente capitolato, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione di tale penale comporta, ai sensi dell'art. 47, comma 3 medesimo articolo, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;
- in caso di mancata produzione della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui punto 6 Obblighi dell'appaltatore del presente capitolato, l'Università potrà applicare, su misura giornaliera, una penale per il ritardato adempimento d'importo pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull'importo cauzionale, o sarà appositamente richiesto il pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università potrà applicare le penali connesse al ritardo nell'esecuzione delle prestazioni sopra indicate nella misura massima del 10%. Al raggiungimento di tale importo o nel caso di applicazione di 3 penali per inadempimento l'Università potrà procedere con la risoluzione del Contratto.

10. RECESSO

Fermo il disposto di cui all'art. 123 del D.L gs 36/2023 l'Università può recedere dal contratto anche nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore per motivi di pubblico interesse e in qualsiasi



momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Università.

11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- frode nella esecuzione della fornitura/servizio;

L'Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante pec, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-100, comma 3, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i durante l'esecuzione del contratto.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- cessione del Contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Università;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;
- nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore netto del contratto;



- a seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

In caso di risoluzione del contratto l'Università procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione e all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

12. TRACCIABILITÀ

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il Contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

13. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Enrico Lodolo. Il referente Tecnico del servizio è l'Ing. Riccardo Dodi.

14. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente Contratto sono interamente a carico dell'appaltatore.

Ai sensi dall'art. 18 comma 10 del d.lgs 36/2023 l'imposta di bollo sul contratto, a carico dell'operatore economico, è pari ad euro 120,00. Al versamento provvede l'operatore economico mediante F24 (così detto modello ELIDE) secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate.



15. RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna ed impegna il proprio personale a mantenere, sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle informazioni di pertinenza dell'Ateneo, indipendentemente dal tipo e dalla forma di tali informazioni.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

Quanto sopra non si riferisce alle informazioni che l'impresa possa dimostrare essere state in suo possesso prima della loro trasmissione da parte dell'Ateneo o che siano divenute di dominio pubblico per fatti non dipendenti dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Fermo restando quanto previsto nel successivo punto, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel seguito anche "Regolamento UE", D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018) e ulteriori provvedimenti in materia.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa privacy dell'Appaltatore per i Clienti verrà fornita con modulo di presa visione da restituire all'Appaltatore dopo la stipula del contratto.

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all'Impresa trattamenti di dati personali di cui l'Università risulta titolare, l'Impresa stessa è da ritenersi designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

AREA
SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI

17. FORO COMPETENTE

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del Contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente capitolato:

- il DUVRI;
- files Excel "Apparati Cisco" e "Apparati HP".